

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2022

Approfondimento su: Obbligo di assicurazione per i volontari del terzo settore

Mar.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mer.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mer.30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Notiziario Fitel

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Obbligo di assicurazione per i volontari del terzo settore

Il Codice del Terzo settore prevede che gli enti del Terzo settore, per il perseguimento delle proprie finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, possano avvalersi di volontari, ovvero di persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore del bene comune, mettendo a disposizione tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro (art. 17 commi 1 e 2 del DLgs. 117/2017).

Il DM 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha dato attuazione all'art. 18 comma 2 del DLgs. 117/2017 che impone l'obbligo di assicurazione dei volontari – tutti i volontari, inclusi quelli occasionali – contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi, con meccanismi assicurativi semplificati.

In particolare, il DM prevede la stipulazione di polizze in forma collettiva o in forma numerica che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi avendo ad oggetto una pluralità di soggetti (i volontari) determinati o determinabili attraverso il registro dei volontari non occasionali e la documentazione relativa ai volontari occasionali.

Peraltro che né il DLgs. 117/2017 né il citato DM contengono criteri diretti a determinare l'occasionalità delle prestazioni, il codice del Terzo settore prevede che nel registro dei volontari siano iscritti solo i volontari non occasionali; le polizze coprono quelli ivi iscritti alla data di stipulazione ma anche quelli che vengono iscritti in data successiva, a partire dalle ore 24 del giorno di iscrizione. Qualora tali soggetti cessassero di fare volontariato, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perderebbero efficacia dalle ore 24:00 del giorno della cancellazione.

Infine si ricorda che nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Il registro può essere cartaceo o elettronico: nel primo caso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono; nel secondo caso deve essere garantita l'inalterabilità del contenuto ed osservate le prescrizioni di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 c.c.

I controlli sono affidati agli uffici del RUNTS, questi ultimi possono richiedere la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari, sia occasionali che non, che deve essere conservata da ciascuna associazione per un periodo non inferiore a dieci anni.